



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 35 Del 13/03/2025

Adozione del nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali - I.E.

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Tredici** del mese di **Marzo** dalle ore **19:05** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Antonioni Luca	Consigliere	Si
2)	Marco Bavosi	Vice Presidente del Consiglio	Si
3)	Bonci Del Bene Ippolita	Consigliere	Si
4)	Francesco Cavalieri	Presidente del Consiglio	Si
5)	Cecchini Luciano	Consigliere	Si
6)	Costa Giuseppe	Consigliere	Si
7)	Sara Cucchiari	Vice Presidente del Consiglio	Si
8)	Delvecchio Davide	Consigliere	No
9)	Fanesi Cristian	Consigliere	Si
10)	Forti Kristian	Consigliere	Si
11)	Gaiardi Mosè	Consigliere	No
12)	Giammarioli Maria Flora	Consigliere	Si
13)	Magalotti Cesare	Consigliere	Si
14)	Marchegiani Lorenzo	Consigliere	Si
15)	Marchegiani Stefano	Consigliere	No
16)	Mascarin Samuele	Consigliere	Si
17)	Montalbini Andrea	Consigliere	Si
18)	Panaroni Francesco	Consigliere	Si
19)	Pieretti Davide	Consigliere	Si
20)	Ravagli Camilla	Consigliere	Si
21)	Rinaldi Fiammetta	Consigliere	Si
22)	Rinaldi Mario Alberto	Consigliere	Si
23)	Scopelliti Carmelo-Luigi	Consigliere	Si
24)	Luca Serfilippi	Sindaco	Si
25)	Tinti Dimitri	Consigliere	No

Presenti: **21** Assenti: **4**

Francesco Cavalieri, Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **Davide Giacomo Pratico**'.

Vengono nominati scrutatori: **Rinaldi Fiammetta, Scopelliti Carmelo-Luigi, Panaroni Francesco**.

OGGETTO: Adozione del nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali - I.E.
--

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri Gaiardi e Marchegiani Stefano

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Delvecchio e Tinti

E' uscito il consigliere Magalotti

Sono presenti n. 22 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Fano si fa promotore dei valori sportivi e della pratica diffusa dello sport quale importante momento aggregativo, formativo, di socializzazione, di condivisione del gioco, di divertimento, di sana competizione, di miglioramento della qualità di vita, di benessere psico-fisico degli individui e di piena integrazione di tutte le fasce sociali;
- in relazione al ruolo significativo che l'Amministrazione ravvisa nelle pratiche sportive, promuove e sostiene lo sviluppo delle strutture necessarie al loro svolgimento e ne incentiva l'utilizzo da parte della collettività;
- il Comune di Fano è dotato di un consistente patrimonio di strutture e impianti sportivi attrezzati diffusi su tutto il territorio e diversificati per tipologia, i quali consentono alle associazioni, alle società, ai gruppi spontanei e ai cittadini singoli di praticare e sperimentare uno svariato numero di discipline sportive sia a livello amatoriale che agonistico;
- il Comune di Fano intende adottare un nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, in sostituzione del precedente Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.225/2014, modificato con successiva deliberazione n. 87/2018 e da ultimo revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n.229/2022, a fronte delle significative modifiche da apportare;

DATO ATTO lo svolgimento delle pratiche sportive assume rilievo anche dal punto di vista normativo, tenuto conto che lo sport, nel 2023, è stato riconosciuto nella Costituzione Italiana con la seguente modifica all'art.33, che sancisce *"La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme"*;

OSSERVATO che la gestione degli impianti sportivi comunali, intesi quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art.826 u.c. del c.c., possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale ovvero affidati in gestione a soggetti terzi, fermo restando il vincolo funzionale a cui gli stessi sono destinati;

CONSIDERATO che:

- le modalità di affidamento degli impianti sportivi pubblici sono disciplinati da numerose fonti di diritto, europee, nazionali, regionali e locali, le quali, per certi aspetti, si sovrappongono creando un quadro normativo di riferimento non del tutto chiaro ed esaustivo;
- al fine di pervenire ad un corretto ed uniforme inquadramento giuridico delle fattispecie di gestione degli impianti sportivi pubblici sono intervenuti molteplici orientamenti giurisprudenziali e linee interpretative dell'ANAC;
- nonostante gli sforzi interpretativi, ad oggi, rimangono numerose incertezze relative ai confini tra le varie modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi, fermo restando la macro distinzione tra impianti sportivi con rilevanza economica e privi di rilevanza economica;
- le maggiori perplessità afferiscono la tipologia di affidamenti degli impianti sportivi privi di rilevanza

economica, nella misura in cui la normativa di riferimento, confermata dagli orientamenti giurisprudenziali, consente di ricorrere a modalità di affidamento alternative rispetto all'istituto dell' "appalto di servizi", fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria, senza però addentrarsi in una disciplina di dettaglio;

- la difficoltà interpretativa è stata accentuata dalle novità introdotte in materia di riforma della sport con i D.Lgs. n.36/2021 e n.38/2021, i quali hanno innovato la disciplina vigente con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento di impianti sportivi pubblici e conseguente affidamento in gestione a terzi dei medesimi impianti sportivi;
- l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.36/2023) ha affermato l'esigenza di un nuovo coordinamento con le previsioni regolamentari ad esso riferibili;
- la disciplina prevista dal D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i., in considerazione del carattere eminentemente inclusivo dello sport e al fine di permettere forme di integrazione sociale e professionale, rappresenta un'importante opportunità per l'Ente di avvalersi di forme alternative di gestione degli impianti sportivi, ricorrendo alla co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore che individuano misure di sostegno e integrazione fra Enti del Terzo Settore e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore;

OSSERVATO che è interesse dell'Amministrazione comunale adottare un nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali che tenga conto delle significative novità normative di recente introduzione ed in continua evoluzione e che preveda istituti giuridici maggiormente rispondenti alle differenziate caratteristiche ed esigenze delle realtà impiantistiche sportive esistenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che l'adozione di un nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali si rende necessario nella misura e per le ragioni di seguito esplicitate che comportano una significativa revisione dello stesso rispetto alla versione previgente:

- introduzione di una nuova classificazione degli impianti sportivi comunali (art.3) in tre macro-categorie (grandi, medi e piccoli impianti sportivi) da cui discende l'applicazione di una differenziata disciplina, in particolare, in termini di durata della gestione (art.18) e numero di impianti concedibili in gestione (art.13); tale distinzione viene prevista ai fini dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Regolamento, fermo restando le prescrizioni CONI in tema di impiantistica sportiva;
- aggiornamento dei riferimenti normativi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.);
- qualificazione, secondo gli orientamenti giurisprudenziali in materia, del nuovo impianto natatorio (Via Ingualchiera n.1) e il Centro Tennis Trave quali impianti a rilevanza economica (art.5); nondimeno, non si esclude la possibilità che altri impianti possano essere qualificati a rilevanza economica qualora ne venga valutata positivamente la capacità remunerativa;
- aggiornamento delle modalità e criteri di assegnazione in uso degli spazi orari disponibili all'interno degli impianti sportivi comunali (art.8), con particolare riferimento all'ordine di priorità per attività sportiva; viene riconosciuto, in via prioritaria, lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e giovanili riconosciute dal CONI anche nella forma di attività svolte da soggetti diversamente abili; le ulteriori attività potranno essere svolte laddove residuino spazi orari; in sede di ripartizione oraria verranno, altresì, considerate le esigenze connesse all'effettivo svolgimento delle discipline sportive rapportate all'impiantistica disponibile sul territorio comunale, oltre al rilievo e allo sviluppo per la Città di Fano delle pratiche sportive svolte dai richiedenti;
- modifica dell'art.13 del Regolamento in tema di modalità di affidamento in gestione a terzi di impianti sportivi comunali con e senza rilevanza economica. Vengono aggiornati i riferimenti normativi alla luce del nuovo codice appalti e, al contempo, viene evidenziata la sostanziale differenza tra "concessione di bene pubblico" e "appalto di servizi" nell'ambito della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica.

In particolare, le due fattispecie si distinguono in relazione ad una scelta dell'Amministrazione di attribuire rilevanza preminente all'aspetto dell'erogazione di un servizio pubblico a favore della collettività ovvero alla mera cessione del bene ove la relativa gestione costituisce attività consequenziale e connaturata al vincolo funzionale a cui il bene è destinato. L'oggetto del contratto nel caso di "concessione di bene pubblico" è l'uso del bene pubblico, in quanto non vengono imposti oneri di servizio pubblico poiché le realtà sportive cittadine sono in grado di soddisfare le esigenze sportive della comunità secondo il principio della "sussidiarietà"; in tal modo l'Ente realizza quanto previsto dall'art.3, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 secondo cui *"I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali."*;

- sempre all'art.13 viene introdotta la regolamentazione della concessione dello Stadio comunale "Raffaele Mancini" e del campo sportivo comunale di calcio a 11 sito in Zona Trave, Via Frusaglia, il quale viene individuato quale campo sportivo pertinenziale allo stadio, idoneo ad essere utilizzato per gli allenamenti della squadra di calcio e/o lo sviluppo del correlato settore giovanile;
- il nuovo numero massimo complessivo di impianti concedibili in gestione (art.13) è pari a 5 (cinque) di cui massimo 1 (uno) grande impianto sportivo, 2 (due) medi impianti sportivi, 3 (tre) piccoli impianti sportivi;
- con riferimento alla distinzione di competenze tra gestore e Amministrazione, al fine di un miglior raccordo in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria, si precisa che gli oneri di manutenzione ordinaria posti in capo al gestore possono essere meglio dettagliati in sede di bando di gara e si prevede che in capo all'Ente sono posti, oltre agli oneri di manutenzione straordinaria, anche gli interventi e/o i costi delle utenze derivanti da vizi occulti, opportunamente comunicati dal gestore, che non siano conseguenza di un non corretto utilizzo dell'impianto sportivo ovvero causati da omessa o insufficiente manutenzione ordinaria;
- all'art.15 si prevede che i corrispettivi e canoni di gestione vengono stabiliti con atto della Giunta Comunale; in particolare, i canoni di utilizzo da erogare all'Ente da parte gestore e stabiliti dalla Giunta Comunale sono soggetti a rialzo in sede di gara (fatta eccezione per lo Stadio R.Mancini e campo sportivo Trave che assumono un valore in misura fissa);
- viene interamente riformata la disciplina della durata della gestione (art.18) al fine di differenziare temporalmente la durata gestionale sulla base della classificazione degli impianti sportivi (grandi, medi, piccoli), nonché superare le difficoltà applicative dell'ipotesi di estensione della convenzione a seguito di migliorie mediante la definizione di una cornice regolamentare maggiormente puntuale; per ciascuna categoria di impianti sportivi si prevede la possibilità di estensione della durata base della gestione qualora in sede di gara venga presentata una proposta di miglioria, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie afferenti la struttura sportiva, con precisazione che tale proposta non è oggetto di valutazione in sede di gara né di attribuzione di punteggio; l'art.18 dettaglia l'iter procedimentale e le condizioni per conseguire il beneficio dei maggiori anni di gestione;
- tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n.38/2021 e del fine perseguito dalla norma volto a promuovere la riqualificazione, ammodernamento e rigenerazione degli impianti sportivi, l'art.19 viene arricchito, soprattutto, con precisazioni procedurali funzionali all'applicazione dell'art.5 e art.4, comma 13 del D.Lgs.n.38/2021;
- vengono introdotte due nuove cause di decadenza delle concessioni (art.21) in relazione alla mancata regolarizzazione da parte del gestore di posizioni debitorie riscontrate dall'Ente maturate verso lo stesso e/o Aset S.p.a. ovvero all'irregolarità contributiva risultante dal Durc;
- al fine di allineare i nuovi contratti che saranno stipulati in forza del nuovo Regolamento comunale rispetto alla durata della stagione sportiva corrente si prevede un regime transitorio secondo cui tali nuovi contratti che abbiano scadenza dopo il 1° (primo) settembre sono prorogati di diritto al 30 (trenta) giugno;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, sulla base dell'articolata fase di studio ed approfondimento

effettuata dall'Ufficio Sport, oltre che al confronto con le associazioni/società sportive del territorio comunale, all'approvazione del nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta di deliberazione inviata dall'Assessore allo Sport Alberto Santorelli in data 24.02.2025;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 249 del 19/12/2024 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.419 del 19.11.2024) – I.E.";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 250 del 19/12/2024 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2025 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";

ATTESTATA ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento deliberativo, il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267:

- a) parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Dott. Pietro Celani in data 24.02.2025, favorevole;
- b) parere di regolarità contabile della Responsabile Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 24.02.2025, non dovuto.

PRESO ATTO:

- che in data 11 marzo 2025 i consiglieri Fanesi, Cucchiarini, Tinti e Bonci del Bene hanno presentato n. 4 emendamenti (che si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) acquisiti agli atti in data 12.03.2025 con prot. n. 25865 numerati dall' 1 al 4 ;

- che in data 11 marzo 2025 il consigliere Panaroni ha presentato n. 1 emendamento (che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) acquisito agli atti in data 12.03.2025 con prot. n. 25894 contraddistinto come emendamento n.5 ;

- che l'emendamento 1 reca parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE del Dirigente competente dott. Celani in data 13.03.2025 e parere di regolarità contabile NON DOVUTO del Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 13 marzo 2025;

- che l'emendamento 2 reca parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE del Dirigente competente dott. Celani in data 13.03.2025 e parere di regolarità contabile NON DOVUTO del Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa

Daniela Mantoni in data 13 marzo 2025;

- che l'emendamento 3 reca parere di regolarità tecnica CONTRARIO del Dirigente competente dott. Celani in data 13.03.2025 e parere di regolarità contabile NON DOVUTO del Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 13 marzo 2025;

- che l'emendamento 4 reca parere di regolarità tecnica CONTRARIO del Dirigente competente dott. Celani in data 13.03.2025 e parere di regolarità contabile NON DOVUTO del Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 13 marzo 2025;

- che l'emendamento 5 reca parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE del Dirigente competente dott. Celani in data 13.03.2025 e parere di regolarità contabile NON DOVUTO del Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 13 marzo 2025;

Il Presidente dà lettura di tutti gli emendamenti, per poi procedere all'apertura della discussione della proposta di delibera;

Terminata la discussione, il Presidente dà la parola al consigliere Fanesi per l'illustrazione degli emendamenti 1, 2 e 3.

Relativamente all'emendamento 4, durante l'illustrazione tre dei quattro firmatari (Fanesi, Tinti e Bonci del Bene) dichiarano di volerlo ritirare, mentre la quarta firmataria Sara Cucchiarini dichiara di non volerlo ritirare. Pertanto, non essendoci il consenso di tutti i firmatari (richiesto per il ritiro dall'art. 33 comma 9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale) l'emendamento viene mantenuto ed illustrato dalla stessa consigliera Cucchiarini

Il Presidente dà poi la parola al consigliere Panaroni per l'illustrazione dell'emendamento n.5.

Successivamente si apre la discussione sugli emendamenti e per l'illustrazione da parte dei Consiglieri della propria posizione sulla proposta di deliberazione e sugli emendamenti.

Il Presidente dà poi la parola all'assessore Santorelli per l'espressione del parere della Giunta circa l'accoglimento o meno dell'emendamento 1, successivamente apre la procedura di votazione dell'emendamento 1, mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

Emendamento n. 1

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 15 (Antonioni, Bavosi, Cavalieri, Cecchini, Costa, Delvecchio, Forti, Giammarioli, Montalbini, Pieretti, Ravagli, Rinaldi Fiammetta, Rinaldi Mario Alberto, Scopelliti, Serfilippi)

ASTENUTI: 0

PRESENTI NON VOTANTI: 0

Visto l'esito della votazione **l'EMENDAMENTO n. 1 è RESPINTO.**

Il Presidente dà la parola all'assessore Santorelli per l'espressione del parere della Giunta circa l'accoglimento o meno dell'emendamento 2, successivamente apre la procedura di votazione dell'emendamento 2, mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

Emendamento n. 2

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 15 (Antonioni, Bavosi, Cavalieri, Cecchini, Costa, Delvecchio, Forti, Giammarioli, Montalbini, Pieretti, Ravagli, Rinaldi Fiammetta, Rinaldi Mario Alberto, Scopelliti, Serfilippi)

ASTENUTI: 0

PRESENTI NON VOTANTI: 0

Visto l'esito della votazione **l'EMENDAMENTO n. 2 è RESPINTO.**

Il Presidente dà la parola all'assessore Santorelli per l'espressione del parere della Giunta circa l'accoglimento o meno dell'emendamento 3, successivamente apre la procedura di votazione dell'emendamento 3, mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

Emendamento n. 3

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 15 (Antonioni, Bavosi, Cavalieri, Cecchini, Costa, Delvecchio, Forti, Giammarioli, Montalbini, Pieretti, Ravagli, Rinaldi Fiammetta, Rinaldi Mario Alberto, Scopelliti, Serfilippi)

ASTENUTI: 0

PRESENTI NON VOTANTI: 0

Visto l'esito della votazione **l'EMENDAMENTO n. 3 è RESPINTO.**

Il Presidente dà la parola all'assessore Santorelli per l'espressione del parere della Giunta circa l'accoglimento o meno dell'emendamento 4, successivamente apre la procedura di votazione dell'emendamento 4, mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

Emendamento n. 4

PRESENTI: 22

VOTANTI: 20

VOTI FAVOREVOLI: 5

VOTI CONTRARI: 15 (Antonioni, Bavosi, Cavalieri, Cecchini, Costa, Delvecchio, Forti, Giammarioli, Montalbini, Pieretti, Ravagli, Rinaldi Fiammetta, Rinaldi Mario Alberto, Scopelliti, Serfilippi)

ASTENUTI: 2 (Mascarin, Tinti)

PRESENTI NON VOTANTI: 0

Visto l'esito della votazione **l'EMENDAMENTO n. 4 è RESPINTO.**

Il Presidente dà la parola all'assessore Santorelli per l'espressione del parere della Giunta circa l'accoglimento o meno dell'emendamento 5, successivamente apre la procedura di votazione dell'emendamento 5, mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

Emendamento n. 5

PRESENTI: 22

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 21

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

PRESENTI NON VOTANTI: 1 (Cucchiaroni)

Visto l'esito della votazione **l'EMENDAMENTO n. 5 è ACCOLTO**

Terminata la procedura di votazione degli emendamenti, il Presidente dà la parola all'assessore Santorelli per la replica del relatore, e poi pone in votazione la proposta di deliberazione, come emendata

**Prima della votazione della proposta di delibera sono usciti i consiglieri Fanesi e Cucchiarini
Sono presenti n. 20 consiglieri**

Mediante votazione espressa in forma palese con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 5 (Bonci del Bene, Marchegiani L. , Mascarin, Panaroni, Tinti)

PRESENTI NON VOTANTI: 0

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il testo del nuovo "**Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali**" così come emendato, secondo il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) **DI PRECISARE** che il nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente unitamente alla delibera di approvazione dello stesso ed entra in vigore il **1° aprile 2025**;

3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento deliberativo e/o il relativo regolamento sono impugnabili, da chiunque vi abbia interesse per gli aspetti di "immediata lesività" ed in ordine agli "interessi legittimi", nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma 2 del DPR 1199/1971;

Inoltre mediante votazione espressa in forma palese con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20

VOTANTI: 16

VOTI FAVOREVOLI: 16

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI:4 (Bonci del Bene, Marchegiani L, Panaroni, Tinti)

PRESENTI NON VOTANTI: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.vo n.267/2000 al fine di consentire l'entrata in vigore del Regolamento il 1° aprile 2025.

DEL CHE È REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente del Consiglio

Francesco Cavalieri
F.to digitalmente

Il Segretario Generale

Davide Giacomo Pratico'
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **35** del **13/03/2025** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Fano, li 13/03/2025

L'incaricato dell'ufficio segreteria
Valentina Ferrari



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
Sport

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione di C.C. n. 35 del 13/03/2025 è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Fano ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 dal 18/03/2025 al 02/04/2025.

Fano, 18/03/2025

Il responsabile albo pretorio
Archivista Informatico
Mara Cirioni